

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

CIRCOLARE DI STUDIO

4/2016

Parma, 15 gennaio 2016

OGGETTO: La nuova modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale

L'articolo 1, comma 5 della Legge n.183 del 10 dicembre 2014 (c.d. "Jobs Act) ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per semplificare e razionalizzare le procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro.

In attuazione di tale delega, è stato pubblicato sul Suppl. Ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n.221 del 23 settembre 2015, il Decreto Legislativo n.151 del 14 settembre 2015 recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità".

L'articolo 26 del D.Lgs n.151/2015 ha ridefinito le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per **dimissioni volontarie e risoluzione consensuale** stabilendo che le stesse decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore di uno specifico decreto attuativo (Decreto 15 dicembre 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.7 dell'11 gennaio 2016) dovranno essere effettuate, a pena di inefficacia, **esclusivamente con modalità telematiche**, su apposita modulistica resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) e successivamente, inviate alla DTL competente e al datore di lavoro.

L'invio telematico potrà essere effettuato:

- **In autonomia dal lavoratore:** il lavoratore che decide di trasmettere autonomamente il modulo dovrà preventivamente registrarsi sul portale Cliclavoro e richiedere il PIN INPS dispositivo. La doppia autocertificazione garantisce un maggior livello di sicurezza al riconoscimento del soggetto che effettua l'adempimento. Il lavoratore dovrà successivamente prelevare e compilare il modulo dal sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it – Cliclavoro);

- **Avvalendosi dell'assistenza dei c.d. "soggetti abilitati"** (patronati, organizzazioni sindacali, Enti Bilaterali e Commissioni di certificazione di cui all'art. 76 del D.Lgs n.276/2003). Il soggetto abilitato accerta l'identità del lavoratore interessato attraverso la firma digitale del file PDF prodotto dal sistema informatico.

Il sistema informatico del Ministero del Lavoro invierà automaticamente il modulo alla Pec del Datore di Lavoro, mentre la DTL competente riceverà una notifica nel proprio cruscotto.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Entro sette giorni dalla trasmissione telematica, il lavoratore potrà, sempre telematicamente, **annullare la comunicazione effettuata**.

Si ricorda che Datore di Lavoro e DTL potranno solo leggere i moduli trasmessi, a differenza del lavoratore e dei soggetti abilitati che utilizzeranno attivamente il sistema; qualora il Datore di Lavoro alteri il modulo in questione, sarà punito con una **sanzione amministrativa da 5.000€ a 30.000€**.

La nuova procedura per la comunicazione o revoca delle dimissioni/risoluzioni consensuali **sarà operativa dal 12 marzo 2016**.

Si sottolinea ai Datori di Lavoro l'importanza di tenere monitorata la propria Pec per non incorrere nella lettura tardiva delle volontà dei lavoratori. Permane infatti l'obbligo del Datore di Lavoro di comunicare, al Centro per l'Impiego competente, le dimissioni del lavoratore entro 5 giorni dalla data in cui il lavoratore intende far decorrere giuridicamente la risoluzione del rapporto. La mancata o tardiva comunicazione sarà punita con una sanzione amministrativa da 100€ a 500€ per ogni lavoratore interessato.

La nuova procedura per la comunicazione o revoca delle dimissioni/risoluzioni consensuali **non è applicabile** al lavoro domestico, alle dimissioni/risoluzioni intervenute nelle sedi protette (sedi Sindacali, DTL, Commissioni di Certificazione) nonché alle dimissioni/risoluzioni delle lavoratrici madri (già obbligate alla convalida in base all'articolo 55, comma 4, del D.Lgs 151/2001).

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si rendesse necessario.

Paolo Percalli

Michela Bergnoli